

In famiglia/1 LA GESTIONE DEL TEMPO

Con le scuole chiuse congedi fino a 15 giorni per seguire i figli

Dal 5 marzo per dipendenti pubblici e privati, parasubordinati e autonomi

PAGINA A CURA DI
Mauro Pizzini

Per limitare i disagi dovuti alla chiusura di asili e scuole l'articolo 23 del decreto cura Italia (Dl 18/2020) consente a gran parte dei genitori che lavorano di usufruire a partire dal 5 marzo di un congedo parentale che può protrarsi fino a 15 giorni di calendario (quindi sono conteggiati i sabati e le domeniche). L'indennizzo è diversificato in base all'età dei figli e al tipo di reddito. In alternativa, è possibile chiedere un bonus da 600 euro per acquistare servizi di baby-sitting da utilizzare nello stesso periodo (si veda l'articolo a pagina 12).

Il congedo è fruibile, con modalità diverse, dai dipendenti del settore privato e pubblico, dagli iscritti alla Gestione separata Inps, dagli autonomi iscritti all'Inps, ma non dai non iscritti, che potranno però chiedere il bonus baby sitter.

Nel settore privato il congedo denominato Covid-19 dalla durata di 15 giorni, frazionabili a giornate intere, può essere chiesto da:

- genitori dipendenti con figli fino a 12 anni di età. Prevista un'indennità pari al 50% della retribuzione (contro il 30% dell'indennità ordinaria) e il riconoscimento della contribuzione fi-

gurativa. Potrà fruire del congedo solo un genitore per nucleo familiare e purché l'altro non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa, oppure sia disoccupato o non lavoratore;

- genitori con figli dai 12 ai 16 anni, senza indennità e copertura figurativa;
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, con indennità pari al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa;
- genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di copia prevista dalla normativa sui congedi parentali, con indennizzi in base all'età del figlio per cui è chiesto il congedo.

Le modalità di presentazione della domanda di congedo cambiano a seconda che i richiedenti abbiano o meno in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" o abbiano già esaurito i giorni a disposizione sulla base delle disposizioni contenute nella circolare 45/2020 dell'Inps.

Più precisamente, non dovranno presentare una nuova domanda i genitori con figli fino a 12 anni che alla data del 5 marzo avevano già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario": in questo caso i giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'Inps. Niente domanda anche per chi ha figli con handicap in situazione di gravità che sempre al 5 marzo stava già fruendo di periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del Dlgs 151/2001. I predetti periodi sono convertiti nel congedo Covid-19, con di-

ritto alla relativa indennità. Domanda da presentare al proprio datore di lavoro e all'Inps, invece, per i genitori non fruitori di precedenti congedi ma con i requisiti per l'accesso: costoro dovranno servirsi della procedura di congedo parentale già in uso.

I genitori di figli con più di 12 anni portatori di handicap grave, i quali non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, dovranno presentare domanda seguendo la procedura telematica di congedo parentale introdotta dall'Inps con il messaggio 1416/2020 del 30 marzo. In questo caso la richiesta andrà presentata tramite il portale web dell'Istituto (se in possesso del codice Pin, oppure di Spid, Cie o Cns), il Contact center integrato (sempre attraverso il Pin Inps) o i patronati.

I genitori con figli di età fra i 12 e i 16 anni, devono, infine, presentare domanda di congedo Covid-19 solo al proprio datore di lavoro.

GENITORI DIPENDENTI PUBBLICI

Per i lavoratori della Pa le modalità di fruizione del congedo e le relative indennità sono definite dall'amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, a cui vanno presentate le domande, seguendo le indicazioni da essa fornite.

GENITORI IN GESTIONE SEPARATA INPS

Più tutele rispetto al congedo parentale ordinario sono garantite anche per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps con figli fino a 12 anni (rispetto ai tre anni previsti ordinariamente) o figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado, oppure ospitati

GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI RICOMPRESI

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nell'articolo 23 del Dl 18/2020 si applicano anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo dei minori. In questi casi gli anni devono essere intesi come età dei bambini e non quale periodo trascorso dall'ingresso in famiglia

Gli esclusi

I lavoratori autonomi che non sono iscritti alle gestioni previdenziali Inps non possono beneficiare del congedo parentale di 15 giorni, ma possono chiedere il bonus da 600 euro per pagare alla baby sitter dopo la comunicazione del numero dei beneficiari all'Istituto da parte della Cassa di previdenza privatizzata a cui è iscritto al professionista: a prevederlo è il messaggio 1281/2020 dell'Inps

Il calcolo dell'età

A differenza di quanto fatto dalla circolare 44/2020 relativa al bonus baby sitter, che lo precisa, nella circolare 45/2020 dell'Inps, dedicata ai congedi parentali non si precisa come debba essere calcolata l'età: tenendo conto dell'altro documento, si ritiene che i 12 e i 16 anni non devono essere stati compiuti alla data del 5 marzo, giorno di chiusura dei servizi scolastici

in centri diurni a carattere assistenziale: a costoro è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità, senza la necessità di un minimo contributivo.

Domande all'Inps con procedura ordinaria per chi ha figli fino a tre anni, mentre per i figli tra i tre e i 12 anni e i figli portatori di handicap grave andrà utilizzata la procedura introdotta con il messaggio 1416/2020. In questi casi i periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo Covid-19.

AUTONOMI ISCRITTI A GESTIONI INPS

Per gli autonomi iscritti alle gestioni Inps con figli fino a 12 anni (e non, come di solito, fino a 1 anno) o con figli in situazione di handicap grave è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge in base al lavoro svolto e senza che sia prevista la sussistenza della regolarità contributiva. Domande all'Inps con le modalità di congedo parentale già in uso per figli fino a un anno, e secondo quanto stabilito dal messaggio Inps 1416/2020 per le altre ipotesi. Anche stavolta i periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portatori di handicap. I giorni si aggiungono ai sei già previsti ordinariamente per il bimestre

Legge 104, a marzo e aprile 12 permessi in più

Per il bimestre marzo-aprile 2020 saliranno a 18 i permessi riconosciuti ai lavoratori disabili e a quelli che assistono figli con handicap grave, oppure parenti e affini entro il terzo grado, a loro volta portatori di handicap grave. Lo prevede l'articolo 24 del Dl 18/2020, che aggiunge 12 giorni di permessi ai tre canonici previsti mensilmente a favore di questi lavoratori dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

Secondo quanto disposto dalla circolare 45/2020 dell'Inps i 12 giorni in più possono essere usufruiti anche nel corso di un singolo mese e sono, come gli altri, frazionabili an-

che in ore, mentre deve essere rispettata la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente previsti.

Come avviene ordinariamente, anche per questi permessi aggiuntivi è prevista la possibilità di cumulo in capo allo stesso lavoratore: se vengono, ad esempio, assistiti due persone disabili, il lavoratore per il periodo marzo-aprile maturerà 36 giorni di permesso (18+18). Lo stesso ragionamento vale anche nell'ipotesi in cui sia un lavoratore disabile ad assistere un altro disabile, il quale potrà cumulare i permessi a lui spettanti complessivamente (18) con quelli fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (18).

Nel caso di lavoratori part-time verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni al mese, la circolare dell'Inps fornisce anche la formula di calcolo da applicare per il riproporzionamento delle 12 giornate di permessi in più, riproporzionamento che non andrà invece effettuato in caso di part-time orizzontale.

Per i lavoratori già titolari di permessi in base alla legge 104 non è necessaria una nuova domanda per quelli aggiuntivi: in questo caso - chiarisce la circolare - i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi; questi ultimi dovranno a

loro volta comunicare all'Inps le giornate di congedo fruiti dai lavoratori tramite il flusso uniemens secondo le disposizioni contenute nel documento dell'Istituto, che erogherà l'indennità per i casi di pagamento diretto.

La domanda dovrà essere invece presentata per i lavoratori rispetto

NEL DECRETO

Cumulo confermato se si assistono più parenti disabili
Possibile il frazionamento su base oraria

ai quali manchino provvedimenti di autorizzazione in corso di validità: costoro dovranno presentare la richiesta secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 33 della legge 104.

L'articolo 24 del "cura Italia", al comma 2, prevede che il riconoscimento dei 12 giorni di permesso per il bimestre in corso sono riconosciuti al personale sanitario: per costoro tuttavia la concessione è prevista compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA